



CITT

A' DI BACOLI

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n. 115 del 07-08-2024

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI E FALÒ ED INTERDIZIONE ACCESSO SPIAGGE LIBERE 10, 14 E 15 AGOSTO 2024.

Addì 07 Agosto 2024

IL SINDACO

CONSIDERATO

che risulta diffusa nel territorio del Comune di Bacoli la consuetudine di celebrare manifestazioni, feste private, ricorrenze con l'accensione di falò soprattutto sulle spiagge anche in orari notturni in cui è d'obbligo la quiete;

che tale consuetudine, raggiunge la sua massima espressione nei mesi estivi, cioè in un periodo dell'anno ad alto grado di siccità e con altro rischio incendi;

RITENUTO

che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò per l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;

VISTO

Che, in particolare, l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;

VISTE

le situazioni di sovraffollamento registratesi, da sempre, in particolari aree del territorio, nonchè gli episodi di massive presenze sulle spiagge, in occasione delle varie ricorrenze come la notte del 10 agosto, festa di San Lorenzo, della vigilia di Ferragosto e del 15 Agosto stesso;

RITENUTO

necessario vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò dalle ore 20,00 del 10 agosto alle ore 07,00 del 11 agosto 2024, dalle ore 20,00 del 14 agosto alle ore 07,00 del 15 agosto 2024, e dalle ore 20,00 del 15 agosto

alle 07,00 del 16 agosto 2024;

CONSIDERATO

che spetta effettivamente all'Ente Locale il potere di tutelare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che concerne il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA

la necessità e l'urgenza di assicurare tutti i profili di sicurezza e salvaguardia della vita umana che si ritengono necessari a tutela della privata e pubblica incolumità;

VISTO

l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale "In particolare, anche in caso di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";

VISTO,

altresì, l'art.54 del d.lgs 267/2000;

RITENUTO

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità ed incolumità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTA

la necessità di assumere le misure idonee a salvaguardare il corretto svolgimento della vita sociale e della pubblica e privata incolumità e in grado di assicurare elevati livelli di sicurezza, evitando sovraffollamenti e situazioni contrarie allo svolgimento della vita sociale;

ORDINA

Sulle spiagge libere di pertinenza del Comune di Bacoli è fatto divieto, dalle ore 20,00 del 10 agosto alle ore 07,00 del 11 agosto 2024, dalle ore 20,00 del 14 agosto alle ore 07,00 del 15 agosto 2024, e dalle ore 20,00 del 15 agosto alle 07,00 del 16 agosto 2024 di accedere alle stesse, nonché a chiunque:

- di detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi, su tutte le spiagge libere e in concessione di competenza di questo Comune;
- di praticare qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò dalle ore 20,00 del 10 agosto alle ore 07,00 del 11 agosto 2024, dalle ore 20,00 del 14 agosto alle ore 07,00 del 15 agosto 2024, e dalle ore 20,00 del 15 agosto alle 07,00 del 16 agosto 2024, su tutte le spiagge libere e in concessione di competenza di questo Comune;

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 10/08/2024, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Verranno intensificati i controlli, con eventuale elevazione pr. verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all'adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate dai suddetti fenomeni;

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza a mezzo pec a:

Al Prefetto di Napoli;

Alla Questura di Napoli;

Al Commissariato di Pozzuoli

A tutte le Forze dell'Ordine del Territorio;

Alla Regione Campania;

Alla Città Metropolitana;

Ai Sindaci dei Comuni limitrofi;

che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, ai Responsabili delle Aree I, VI e VIII.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Bacoli, 07-08-2024

IL SINDACO

Dott. Josi Gerardo Della Ragione

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa